

CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE DELLE GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE CON L'A.T.C. BR/A

Con la presente convenzione da intendersi valida a tutti gli effetti di legge tra le parti:

1. **Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. BR/A** (C.F. 91019980746), in persona del Presidente pro-tempore Giannicola D'AMICO, corrente a S. Vito dei Normanni in Viale della Libertà n. 23, di seguito denominato A.T.C. BR/A, da una parte e
2. _____ **Sezione Provinciale di Brindisi** (C.F. _____), in persona del suo Presidente pro-tempore, corrente in _____ alla via _____, dall'altra, di seguito indicata anche come _____,

Visto

- L'art. 4, comma 1 del R. D. n. 3 del 1999 che affida ai Comitati di gestione degli AA.TT.C. la gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori destinati alla caccia programmata ricadenti negli AA.TT.C;
- L'art. 27, comma 1, lett. b) della Legge n. 157 del 1992 e l'art. 44, comma 1, lett. b) della Legge Regionale n. 27 del 1998, che affidano l'attività di vigilanza venatoria alle Guardie Venatorie Volontarie delle Associazioni Venatorie, Agricole e di Protezione Ambientale;
- La Legge n. 266 del 1991, che riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale dello Stato e degli Enti Pubblici;

Atteso che

- con nota del 30 gennaio 2017 avente protocollo n. 59/17-EMC indirizzata alle associazioni Venatorie, Agricole e di Protezione Ambientale è stato richiesto di esprimere la propria disponibilità a mettere a stipulare una convenzione con l'A.T.C. volta a regolare il rapporto di collaborazione tra l'A.T.C. BR/A e le guardie venatorie volontarie appartenenti all'associazione;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. la presente convenzione intende regolare il rapporto di collaborazione tra l'A.T.C. BR/A e le Guardie Venatorie Volontarie della _____, (di seguito chiamate GG. VV.) al fine di garantire un adeguato controllo della fauna e del territorio destinato alla caccia programmata della Provincia di Brindisi, gestito dall'A.T.C. BR/A;

2. le GG. VV. saranno impiegate principalmente per il controllo e la protezione del patrimonio agro-faunistico e per garantire il rispetto della normativa vigente con azioni di prevenzione nonché per le azioni di supporto nelle operazioni di immissione a fini di ripopolamento, di cattura, di censimento, di foraggiamento e di controllo della fauna selvatica;
3. La _____ s'impegna a garantire con le proprie GG. VV. l'attività disciplinata dalla presente convenzione;
4. Il servizio sarà preventivamente concordato dalle rispettive parti che sottoscrivono la presente convenzione sulla base delle esigenze individuate dal Direttore Tecnico dell'A.T.C. BR/A;
5. Tutte le GG. VV. chiamate a svolgere servizi nel territorio dell'A.T.C. BR/A dovranno essere munite di regolare decreto e dovranno essere assicurati contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi con i massimali previsti dalla legge;
6. Per i servizi dovranno essere utilizzate autovetture di proprietà della _____ o delle GG. VV. Le autovetture impegnate dovranno essere in regola con la copertura assicurativa e con la revisione periodica
7. Le GG. VV. esplicano le loro attività a titolo gratuito, senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura, così come previsto dall'art.44 comma 7 della L. R. n. 27 del 1998, e dalla Legge n. 266 del 1991;
8. L'A.T.C. BR/A, a parziale rimborso delle spese dei servizi prestati, si impegna a corrispondere, con cadenza trimestrale, alla _____ un contributo forfettario, quantificato sulla base delle Guardie Volontarie utilizzate e commisurato in €. 50,00 per ciascuna guardia e per ciascun giorno di attività svolta, che dovrà essere di almeno 5 ore;
9. La convenzione ha inizio alla data della sua firma congiunta e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2017; è esclusa ogni forma di rinnovo tacito;
10. E' facoltà di ciascuna delle due parti sottoscrittrici revocare, per motivi insindacabili, in qualsiasi momento, a mezzo lettera-raccomandata, la presente convenzione, senza che la revoca stessa determini particolari obblighi a carico del revocante.
11. L'A.T.C. BR/A non risponde in alcun modo dell'eventuale inosservanza da parte delle G.G.V.V. delle disposizioni di legge vigenti, in occasione dei servizi svolti.